

Disposizione tecnica di funzionamento n. 03 rev. 02 MTEE

(ai sensi dell'Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica)

Titolo	Modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo
Riferimenti normativi	Articolo 29, comma 29.2, delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica

Publicata in data 25 febbraio 2013

1. Premessa

L'articolo 29, comma 29.2, delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, prevede che nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) siano definite le modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo.

2. Modalità di determinazione del prezzo convenzionale minimo

L'articolo 31, comma 31.6 delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica prevede che:

“Nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il pagamento o non invii al GME copia dell'attestazione di avvenuto pagamento secondo le modalità e nei termini indicati al precedente comma 31.4, il GME annulla la transazione. In tal caso, il GME provvede a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo [...] dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari, per ogni titolo oggetto della transazione, al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME.”

L'entità del prezzo convenzionale minimo, rappresentando esso la penale che gli operatori acquirenti devono pagare in caso di inadempienza, deve essere tale da disincentivare comportamenti non idonei al corretto funzionamento del mercato.

In tal senso si stabilisce di mantenere il prezzo convenzionale pari a 30 €/TEE, valore fissato in prima applicazione nell'anno 2006, e corrispondente al 30% del rimborso tariffario relativo al 2005 pari a € 100/tep., di cui alla delibera n. 219/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.